

## MODALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE

Per effettuare la **certificazione** dell'impianto termico l'utente deve **contattare il proprio manutentore di fiducia, che provvederà:**

- ad effettuare il controllo di efficienza energetica dell'impianto;
- a redigere il rapporto di controllo dell'efficienza energetica (RCEE);
- a trasmettere il RCEE al concessionario del servizio (**ESA srl**).

L'utente corrisponderà al manutentore, oltre al costo dell'intervento tecnico, anche il costo della certificazione.

La certificazione è valida se viene effettuata all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore e successivamente con le seguenti periodicità:

**a.**  
per gli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW, entro il 4° anno dalla data di prima installazione o prima accensione, e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;

**b.**  
per gli impianti termici di potenza al focolare uguale o superiore 35 kW, entro il 2° anno dalla data di prima installazione o prima accensione e successivamente entro un anno dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;

**c.**  
per tutti gli altri impianti termici (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti di cogenerazione e impianti di teleriscaldamento) entro il 4° anno dalla data di prima installazione o prima messa in servizio, e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica.

Il manutentore appone sul RCEE un bollino (detto "bollino verde elettronico") che consente al cittadino di verificare lo stato del suo impianto, e la scadenza della certificazione, inquadrando il QR code riportato sul bollino.



Informativa completa su sito internet  
[www.esasrlpe.it](http://www.esasrlpe.it)

Inquadra il QRcode



Sportello informativo:  
Via Nicola Moscardelli, 42  
67100 L'AQUILA  
Tel. 0862-294949

e-mail: [info.provincialaquila@esasrlpe.it](mailto:info.provincialaquila@esasrlpe.it)



PROVINCIA DELL'AQUILA  
SETTORE 5  
Territorio e Urbanistica

## SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

LEGGE 10/91 L.R. 18/2015  
Regolamento di attuazione  
(Decreto del Presidente della Regione Abruzzo, n. 2 del 31-07-2020)



**ESA s.r.l.**  
Concessionario della Provincia dell'Aquila  
Servizio ispezioni impianti termici



## SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

(Legge 10/91 e succ. modifiche ed integrazioni)

La Provincia dell'Aquila, in ottemperanza alle norme sul risparmio energetico e sulla tutela ambientale, effettua nel proprio territorio di competenza (**TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA AD ECCEZIONE DEI COMUNI DI L'AQUILA E AVEZZANO**) il Servizio di ispezione degli impianti termici ai sensi della LR 18/2015.

Allo scopo, mediante apposita gara d'appalto ha individuato un organismo esterno, la società **ESA srl**, che svolgerà gli adempimenti del servizio, per conto della Provincia, in qualità di concessionario del servizio.

In virtù della Legge Regionale citata (LR 18/2015) chiunque possiede un impianto di termico deve adempiere agli obblighi previsti dalla legge stessa in ordine alla manutenzione dell'impianto ed al controllo di efficienza energetica.

Allo stesso tempo la norma prevede che la Provincia, sia tenuta ad effettuare controlli (chiamati "ispezioni") su tutti gli impianti termici siti nel proprio territorio e **con onere a carico degli utenti**.

Al fine di limitare gli oneri a carico dei cittadini (che si vedrebbero gravati dei costi delle ispezioni oltre che di quelli per la manutenzione degli impianti), la Provincia ha istituito la **certificazione dell'impianto termico**.

Per effettuare la certificazione  
**L'UTENTE DEVE CONTATTARE  
UN MANUTENTORE ABILITATO**  
al rilascio del bollino elettronico.

Il manutentore provvederà al controllo dell'impianto termico, alla redazione e alla trasmissione del Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica alla **ESA srl**.

L'utente, che intende certificare il proprio impianto dovrà corrispondere al manutentore, oltre al corrispettivo per le operazioni di controllo, anche la tariffa per la certificazione fissata dalla Provincia.

La certificazione, va effettuata all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, in caso di nuovo impianto, e successivamente con le seguenti periodicità:

| Tipologia d'impianto (Potenza pn*) | Periodicità Certificazione | Tariffa certificazioni (IVA inclusa) |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| $5 \leq Pn < 35$ <sup>(1)</sup>    | <b>4</b>                   | € 12,00                              |
| $Pn < 35$ <sup>(2)</sup>           | <b>2</b>                   | € 12,00                              |
| $35 \leq Pn < 60$ <sup>(2)</sup>   | <b>1</b>                   | € 30,00                              |
| $60 \leq Pn < 116$ <sup>(2)</sup>  | <b>1</b>                   | € 50,00                              |
| $116 \leq Pn < 350$ <sup>(2)</sup> | <b>1</b>                   | € 80,00                              |
| $Pn \geq 350$ <sup>(2)</sup>       | <b>1</b>                   | € 100,00                             |

<sup>(1)</sup> apparecchi assimilati ad impianti termici

<sup>(2)</sup> impianti termici

\*Pn: In presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione la tariffa è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare in caso di generatori di calore a fiamma o alla somma delle potenze utili per gli altri sistemi di generazione (Art. 19 c. 4 Reg. Regionale).

**Per ogni generatore in più rispetto al primo, a servizio della stessa unità immobiliare, si applica lo stesso importo per le diverse potenze ridotto del 50%.**

In caso di mancata effettuazione della certificazione nei termini previsti, la Provincia tramite la **ESA srl**, eseguirà l'ispezione dell'impianto termico con **onere a carico dell'utente** e saranno applicate dall'Ente eventuali sanzioni, stabilite dalle norme vigenti.

### TARIFFE ISPEZIONI (Reg. Prov. DCP 5/2023)

| TIPO IMPIANTO                      | IMPORTO   |
|------------------------------------|-----------|
| $5 \leq Pn < 35$ <sup>(1)</sup>    | € 60,00*  |
| $Pn < 35$ <sup>(2)</sup>           | € 60,00*  |
| $35 \leq Pn < 60$ <sup>(2)</sup>   | € 90,00*  |
| $60 \leq Pn < 116$ <sup>(2)</sup>  | € 120,00* |
| $116 \leq Pn < 350$ <sup>(2)</sup> | € 150,00* |
| $Pn \geq 350$ <sup>(2)</sup>       | € 250,00* |

<sup>(1)</sup> apparecchi assimilati ad impianti termici

<sup>(2)</sup> impianti termici

\*Pn: In presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione la tariffa è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare in caso di generatori di calore a fiamma o alla somma delle potenze utili per gli altri sistemi di generazione (Art. 19 c. 4 Reg. Regionale).

Per informazioni ed adempimenti rivolgersi a

**ESA s.r.l.**

**NUMERO VERDE  
800 401 337**